



Il Prefetto di Torino

PER COPIA CONFORME

N. 4475/2023/Area I

Premesso:

- che, con ordinanza Prot. n. 8399/2022 dell'8 agosto 2022 sono stati disposti, per la stagione calcistica in corso, divieti di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e di ogni tipo di bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona all'interno dell'impianto sportivo e nella zona circostante l'Allianz Stadium di Torino in concomitanza con lo svolgimento delle gare;
- che giovedì 11 maggio 2023, alle ore 21.00 si disputerà all'Allianz Stadium l'incontro di calcio Juventus FC – Sevilla FC valevole per il torneo di Europa League, stagione 2022 - 2023;
- che, nella circostanza, è previsto l'arrivo di oltre 2.000 tifosi ospiti, che giungeranno a Torino nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 maggio 2023 e, presumibilmente, si intratterranno presso locali pubblici cittadini ed in particolare in quelli siti nei pressi del meeting point loro riservato in Corso Vittorio Emanuele II angolo Corso Massimo d'Azeglio;

Considerato:

- che, in tale occasione, il consumo di notevoli quantità di bevande alcoliche e superalcoliche, alterando i freni inibitori, può facilitare la commissione di atti di violenza e turbative dell'ordine pubblico non solo durante lo svolgimento dell'incontro, ma anche nel corso della permanenza della tifoseria ospite nella città dove lo stesso avrà luogo;
- che la vendita di bevande in contenitori idonei all'offesa della persona può favorire l'uso degli stessi come corpi contundenti, anche con pregiudizio per l'incolumità pubblica derivante dall'abbandono di tali contenitori vuoti e spesso infranti;

Ritenuto che quanto precede può determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e l'ordine pubblico;

Vista la nota del Questore di Torino n. A.4/23.GAB. in data 4 maggio 2023 con la quale, per esigenze di ordine pubblico, si richiede di estendere l'applicazione dei divieti già previsti dalla sopra citata ordinanza, nonché di vietare la somministrazione e vendita per asporto di alcolici e di bevande in contenitori idonei all'offesa in un'area del centro cittadino;

Ritenuto di concordare con quanto proposto dal Questore di Torino;



Il Prefetto di Torino

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva in questione;

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;

ORDINA

1. Nelle tre ore precedenti la gara calcistica del torneo di Europa League dell'11 maggio 2023 e sino a un'ora dopo il termine della stessa, sono vietate la somministrazione e vendita per asporto in forma fissa ed ambulante, di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o cartone, nonché la vendita di qualsiasi altra bevanda in contenitori idonei all'offesa della persona:

- all'interno dell'impianto sportivo, ad eccezione della Tribuna Ovest (palchi e ristorante);
- nelle aree perimetrali dell'"Allianz Stadium";
- nelle seguenti strade, corsi e vie:

In TORINO:

- C.so Gaetano Scirea, tutto;
- C.so Grosseto, tratto tra C.so Gaetano Scirea e Via Sansovino;
- C.so Ferrara, tratto tra C.so Gaetano Scirea e Via Traves;
- Strada Comunale di Altessano, tratto tra Via Sansovino e Strada Comunale di Druento;
- Via Druento, tratto tra C.so Gaetano Scirea e C.so Toscana del Comune di Venaria Reale;
- Strada Altessano, nel tratto compreso tra Via Sansovino e Via Parenzo;
- Via Sansovino, nel tratto compreso tra corso Toscana e strada Altessano;

In VENARIA REALE:

- C.so Giuseppe Garibaldi, tratto tra Strada Comunale di Druento e C.so Lombardia;
- Strada Comunale di Druento, tratto tra C.so Toscana e C.so Vercelli;
- C.so Novara, tutto;
- C.so Alessandria, tutto.



Il Prefetto di Torino

2. Dalle ore 8.00 di giovedì 11 maggio, sino alle ore 3.00 di venerdì 12 maggio 2023 è vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa sia ambulante, di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone, nonché la vendita per asporto e la detenzione di qualsiasi altra bevanda in contenitori in vetro, lattine o altri contenitori comunque idonei all'offesa della persona, anche se vendute attraverso distributori automatici, nelle sottoelencate zone del centro cittadino:

- Piazza Carlo Felice, tutta;
- Via Roma, nel tratto fra piazza Carlo Felice e Via Cavour;
- Via Cavour, nel tratto fra Via Roma e Corso Cairoli;
- Corso Cairoli, nel tratto compreso tra via Cavour e ponte Umberto I;
- Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra ponte Umberto I e Corso Massimo d'Azeglio;
- Corso Massimo d'Azeglio, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Corso Marconi;
- Corso Marconi, nel tratto compreso tra Corso Massimo d'Azeglio e Via Madama Cristina;
- Via Madama Cristina, nel tratto compreso tra Corso Marconi e Via Berthollet;
- Via Berthollet, nel tratto compreso fra Via Madama Cristina e Via Nizza;
- Via Nizza, nel tratto compreso fra Via Berthollet e Corso Vittorio Emanuele II;
- Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso fra Via Nizza e Piazza Carlo Felice;
- Parco pubblico del Valentino, tutto.

3. Il divieto di cui al punto 2 è esteso anche alla vendita per somministrazione nelle aree del Parco del Valentino e di Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza Carlo Felice e ponte Umberto I;

I divieti nelle sopra citate vie che delimitano l'area interessata sono disposti per entrambi i lati della carreggiata.

Il Sindaco di Torino è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.



Il Prefetto di Torino

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 5 maggio 2023



PER COPIA CONFORME

SA.le

IL PREFETTO
(Ruberto)

FIRMATO